

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 206

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatore ROMANO)

approvata nella seduta del 24 maggio 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'ISTITUZIONE, L'ESERCIZIO E L'USO DEL SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN (SIS) NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 E ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2006, LA DECISIONE 2007/533/GAI DEL CONSIGLIO E LA DECISIONE 2010/261/UE DELLA COMMISSIONE (COM (2016) 883 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento,

premessi che:

la proposta abroga e sostituisce la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS II), nelle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale, al fine di rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei *foreign fighters* e la criminalità transfrontaliera,

ricordato che:

il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati,

considerato che:

poiché la proposta è strettamente legata alla proposta COM (2016) 882, che disciplina l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, alcune disposizioni sono comuni a entrambi i testi. Tra queste figurano misure che riguardano il funzionamento completo del sistema, sia a livello centrale che nelle sue articolazioni nazionali; misure rafforzate per la continuità operativa; misure riguardanti la qualità, la protezione e la sicurezza dei dati e disposizioni in materia di monitoraggio e statistiche;

le norme specifiche del regolamento in esame sono finalizzate ad armonizzare meglio le procedure di uso del SIS, in particolare per i reati legati al terrorismo e ai rischi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;

sono introdotti cambiamenti in materia di segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione e in materia di segnalazione di persone scomparse. In particolare, nei casi di persone scomparse la disciplina è modificata in modo da consentire di effettuare segnalazioni preventive, qualora si configuri un alto rischio di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;

a sostegno delle misure contro il terrorismo e i reati gravi, è introdotta una nuova forma di verifica, il «controllo di indagine», che consentirà alle autorità di interrogare una persona in modo più approfondito, rispetto al cosiddetto «controllo discreto» previsto dalla normativa vigente;

la proposta di regolamento amplia, inoltre, l'elenco degli oggetti per i quali può essere inserita una segnalazione, includendo, tra gli altri, i documenti vergini, i documenti di identità rilasciati, nonché gli estremi dei veicoli, i documenti e le banconote falsificati;

un ulteriore elemento di innovazione è costituito dall'uso più efficace dei dati biometrici, come le impronte digitali e le immagini facciali. Tra gli elementi di identificazione biometrica, sono introdotte le impronte palmari e i profili DNA, al fine di facilitare e precisare l'identificazione delle persone e l'interrogazione della banca dati del SIS;

è previsto l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a persone ricercate per l'arresto sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero per l'arresto a fini di estradizione;

è altresì previsto l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a: persone scomparse o altre persone che devono essere poste sotto protezione o il cui luogo di soggiorno deve essere accertato; persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario; persone o oggetti (veicoli, natanti, aeromobili e *container*), ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici; oggetti ricercati a scopo di sequestro a fini di contrasto o di prova in un procedimento penale;

nel SIS confluiranno anche le segnalazioni relative ai dati dattiloscopici quali impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengano all'autore del reato. Tali dati sono conservati sotto la categoria di persona ignota, sospettata o ricercata;

quanto all'accesso ai dati inseriti nel SIS, la proposta mantiene i vigenti diritti delle autorità nazionali competenti per l'adozione delle decisioni in materia di ingresso, soggiorno e rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi e li estende ad Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché al futuro sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Anche le autorità nazionali competenti in materia di visti avranno accesso alle segnalazioni sui documenti, se necessario per lo svolgimento delle loro funzioni. L'accesso al SIS è consentito, infine, anche alle autorità competenti per l'immatricolazione dei natanti e degli aeromobili. Sono, altresì, introdotte garanzie volte ad assicurare che la raccolta, il trattamento e l'accesso ai dati sia limitato a quanto strettamente necessario, nel pieno rispetto della legislazione dell'Unione europea e dei diritti fondamentali;

norme specifiche riguardano, inoltre, la conservazione e la cancellazione delle segnalazioni,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

considerato che:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera *d*), nell'articolo 85, paragrafo 1, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei cosiddetti combattenti terroristi stranieri e la criminalità transnazionale, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie a conseguire il predetto scopo. In particolare, la proposta consente agli Stati membri di non dare seguito a una determinata segnalazione, qualora ciò sia reputato incompatibile con la propria legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. Inoltre, nell'ambito del diritto alla protezione dei dati personali, la proposta introduce regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni e sui tempi di conservazione dei dati, allineando il periodo di conservazione delle segnalazioni sugli oggetti (attualmente di dieci anni) a quello sulle persone (cinque anni), alle quali tali oggetti spesso sono connessi;

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al «controllo di indagine» di cui all'articolo 37, paragrafo 4, sembrerebbe opportuno una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ROMANO)

24 maggio 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta abroga e sostituisce la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS II), nelle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale, al fine di rafforzare l'uso di tale strumento nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei *foreign fighters* e la criminalità transfrontaliera;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta è accompagnata dalla proposta COM(2016) 881, che prevede l'obbligo di inserimento nel SIS delle decisioni di rimpatrio, e dalla proposta COM(2016) 882, che disciplina l'uso del SIS per le verifiche di frontiera;

rilevato, al riguardo, che a causa del diverso grado di partecipazione di alcuni Stati membri alle politiche dell'Unione europea relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cosiddetta «geometria variabile»), è necessario adottare strumenti giuridici distinti. In particolare, la proposta in titolo ripropone, in forma identica, buona parte dell'articolato della proposta COM(2016) 882, salvo alcune modifiche e integrazioni concernenti il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

considerato, in particolare, che, rispetto alla proposta COM(2016) 882, la proposta:

– agli articoli 1 e 2, individua, come suo ambito di applicazione, la disciplina del sistema di informazione Schengen (SIS) in attuazione dei capi 4 e 5, relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, della parte terza, titolo V, del Trattato sul funzionamento dell'U-

nione europea (e non del capo 2, relativo ai controlli alle frontiere, asilo e immigrazione);

– prevede, agli articoli 3 e 24, la possibilità per uno Stato membro di apporre un «indicatore di validità», nel SIS, in corrispondenza di una segnalazione per l'arresto, una segnalazione di persona scomparsa o una segnalazione ai fini di un controllo (discreto, di indagine o specifico), indicando in tal modo la sua volontà di non dare seguito alla segnalazione stessa in quanto incompatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali;

– agli articoli 22 e 42, aggiunge i «profili DNA» agli elementi dattiloscopici delle impronte digitali, palmari e di immagine facciale, al fine di facilitare e precisare l'identificazione delle persone e l'interrogazione della banca dati del SIS;

– al capo VI (articoli da 26 a 31), prevede l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a persone ricercate per l'arresto sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero per l'arresto a fini di estradizione;

– ai capi dal VII al X (articoli da 32 a 39), prevede l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative a: persone scomparse o altre persone che devono essere poste sotto protezione o il cui luogo di soggiorno deve essere accertato; persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario; persone od oggetti (veicoli, natanti, aeromobili e *container*), ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici; oggetti ricercati a scopo di sequestro a fini di contrasto o di prova in un procedimento penale;

– al capo XI (articoli da 40 a 42), prevede l'inserimento nel SIS delle segnalazioni relative ai dati dattiloscopici quali impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, un reato grave o un reato di terrorismo, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengano all'autore del reato. Tali dati sono conservati sotto la categoria di persona ignota, sospettata o ricercata;

– al capo XII (articoli da 43 a 51), prevede la possibilità di accedere alla banca dati del SIS anche per le autorità di immatricolazione di veicoli, natanti e aeromobili, al solo fine di verificare che non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale. È prevista inoltre la possibilità di accesso da parte di Eurojust, mentre l'articolo 63 prevede anche l'accesso da parte di Interpol a condizione che sia concluso un accordo tra Interpol e l'Unione europea;

considerato che, rispetto alla vigente decisione 2007/533/GAI, la proposta:

– introduce il «controllo di indagine», che consentirà alle autorità di interrogare una persona in modo più approfondito, rispetto all'attuale «controllo discreto», ai fini di un più efficace contrasto al terrorismo e ai reati gravi;

– prevede un uso più efficace dei dati biometrici come le impronte digitali e le immagini facciali, e introduce le impronte palmari e i profili DNA; prevede l'obbligo di effettuare ricerche mediante tali dati, se l'identità della persona non possa essere altrimenti accertata e consente l'archiviazione dei dati dattiloscopici appartenenti ad ignoti e rilevati su un oggetto nell'ambito di un'indagine di reato;

– estende l'accesso al SIS anche alle autorità competenti per l'immatricolazione di natanti e aeromobili, a Europol, Eurojust, alla Guardia di frontiera e costiera europea, nonché alla futura unità centrale ETIAS (il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi per i cittadini di Paesi terzi esenti dal visto);

– prevede norme più stringenti sulla cancellazione delle segnalazioni e sul periodo di conservazione per le segnalazioni relative ad oggetti;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera *d*), nell'articolo 85, paragrafo 1, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti, rispettivamente, la cooperazione giudiziaria in materia penale, le competenze di Eurojust, la cooperazione di polizia e le competenze di Europol;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia penale tramite il SIS per una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo, il fenomeno dei cosiddetti combattenti terroristi stranieri e la criminalità transnazionale, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a stabilire le misure e le procedure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, la proposta consente agli Stati membri di non dare seguito a una determinata segnalazione, qualora ciò sia reputato incompatibile con la propria legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali. Inoltre, nell'ambito del diritto alla protezione dei dati personali, la proposta introduce regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni e sui tempi di conservazione dei dati, allineando il periodo di conservazione delle segnalazioni sugli oggetti (attualmente di dieci anni) a quello sulle persone (cinque anni), alle quali tali oggetti spesso sono connessi;

con riferimento al «controllo di indagine» di cui all'articolo 37, paragrafo 4, sembrerebbe opportuno una sua più puntuale definizione, in termini di limitazione della libertà personale, che in Italia è consentita solo dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.